

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA ISTITUZIONALE DEL FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE, con sede in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme 63, C.F. e P.IVA 97311470583, in persona del legale rappresentante, (in seguito "**FONDARTIGIANATO**", "**FONDO**", o "**Stazione appaltante**")

e

[...] con sede legale in [...] Via [...] iscritta al Registro delle Imprese di [...] al numero REA [...], codice fiscale e Partita IVA [...] in persona del legale rappresentante *pro tempore* [...], nato a [...] il [...] domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito "**Affidatario**" o "**Appaltatore**")

PREMESSO CHE:

(A) Con bando pubblicato in data 25 marzo 2019 (Allegato 1) FONDArtIGIANATO ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA ISTITUZIONALE DEL FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE - **CIG 7835538A80** per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D. Lgs. n. 50/2016;

(B) Entro il termine di scadenza hanno risposto presentando offerte i seguenti concorrenti: [...];

(C) A seguito della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte tecniche compiuta dalla commissione giudicatrice, nel corso della seduta pubblica telematica tenutasi in data [...] sono state aperte le offerte economiche e l'offerta presentata dalla società [...] è risultata aggiudicataria (l'"**Offerta**", Allegato 3);

(D) in data [...], FONDARTIGIANATO ha approvato l'aggiudicazione a favore dell'Appaltatore sulla base dell'Offerta da quest'ultimo presentata.

(E) La Stazione Appaltante ha svolto le dovute verifiche sul possesso dei requisiti necessari da parte dell'Appaltatore, verificando in particolare la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione presentate in gara;

(F) FONDARTIGIANATO ha nominato quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto il Signor [...];

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, nonché gli allegati al presente Contratto, ivi inclusi i documenti ad essi a loro volta allegati.

1.2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) dalla *lex specialis* di gara;
- c) dal Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

2. OGGETTO

2.1. Con la stipula del presente Contratto, Fondartigianato affida all'Affidatario, che accetta, lo svolgimento delle attività oggetto del **Capitolato Tecnico**, il tutto come meglio indicato e descritto nell'Offerta tecnico-economica che costituiscono parte integrante del presente Contratto. In particolare, gli ambiti principali che sostanziano il presente affidamento sono:

❖ ***Sviluppo concept strategico*** finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti dal Fondo e descritti nel paragrafo 2 del presente Capitolato: si richiede esplicitamente di elaborare nuovi claim, body-copy¹ e visual, conformi alle strategie di differenziazione richieste ma accomunati sempre dallo stesso messaggio non convenzionale, dirompente, del Fondo.

¹ Nel linguaggio pubblicitario, il testo esplicativo, spesso in corpo minore, che articola e commenta il messaggio

- ❖ **Formulazione ed attuazione del Piano Mediatico ed Editoriale:** si richiede l'implementazione e realizzazione del piano in aderenza a quanto esposto nel paragrafo 3.
- ❖ **Utilizzo di un cruscotto di valutazione:** la campagna di comunicazione integrata dovrà contemplare delle finestre temporali finalizzate alle valutazioni *in itinere* delle azioni implementate.

3. OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

3.1 L'affidamento del Servizio è concesso all'Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi allegati, nonché nella documentazione di gara.

3.2 Per tutto quanto non previsto e/o non specificato nel Contratto, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di servizi.

4. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto è pari a euro [...], oltre IVA

5. DURATA DEL CONTRATTO E CRONOPROGRAMMA

Il servizio avrà durata di circa 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. La campagna di comunicazione oggetto della presente gara d'appalto dovrà essere espletata all'interno della durata contrattuale, prevedendosi un periodo di massimo quattro mesi per la predisposizione del Progetto creativo e la fase di pre-testing; un periodo di un mese a metà dello svolgimento per una ulteriore valutazione dell'efficacia e per eventuali correttivi, nonché un periodo di un mese, al termine della campagna, per il monitoraggio dei risultati prodotti.

Nello svolgimento del servizio, l'Affidatario dovrà rispettare la tempistica indicata in sede di offerta e le eventuali ulteriori prescrizioni della Stazione appaltante.

6. COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO

6.1. L’Affidatario coerentemente con quanto richiesto nel Disciplinare di gara (Allegato 1), dovrà impegnare nel progetto personale di comprovata esperienza e professionalità nonché adottare le misure organizzative necessarie all’ottimale realizzazione del servizio. In particolare, dovrà eseguire il servizio attraverso le figure professionali indicate in sede di gara.

6.2. L’Affidatario riconosce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte della Stazione Appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

6.3. Nel caso in cui L’Affidatario debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Stazione Appaltante.

6.4 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L’Affidatario, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

6.5. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

7. VERIFICA DI CONFORMITÀ

7.1 Al momento della consegna il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto procederà alla verifica di conformità del servizio rispetto a quanto indicato nell’Offerta e nel Capitolato Tecnico.

7.2 Ogni 30 giorni il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto verificherà che le prestazioni contrattuali siano correttamente eseguite, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini del presente Contratto.

7.3 Nel caso in cui la verifica di conformità dovesse dare esito negativo, in tutto o in parte, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di ripristino delle condizioni non conformi con spese interamente a carico dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provvedesse prontamente alla regolarizzazione del Servizio, la Stazione Appaltante potrà sospendere il pagamento del Corrispettivo e qualora si protragga oltre 30 giorni potrà risolvere il contratto.

8. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE E DIRITTO D'AUTORE

8.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto il materiale (documenti, immagini, filmati, etc.), nonché dei banner per canali web, social e mobile, realizzati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva del Committente, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della L.22 aprile 1941, n. 633 - "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" - e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Affidatario si obbliga espressamente a fornire al Fondo tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Fondo. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario a quanto stabilito, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

8.2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

8.3. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni

tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Appaltatore, quest'ultimo manleverà e terrà indenne il Fondo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Fondo medesimo.

8.4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 3, il Fondo fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

9.1 L'importo per lo svolgimento del servizio sarà erogato trimestralmente in base ai servizi resi ed effettivamente espletati nel periodo di riferimento, valorizzati in base alla descrizione analitica dei costi presentata dal Concorrente in fase di offerta corredata dal cronogramma.

9.2 Al fine di procedere ai pagamenti, l'Affidatario dovrà provvedere alla presentazione della fattura corredata dallo stato di avanzamento dei lavori e dalla documentazione comprovante l'avvenuta e completa realizzazione delle attività previste nel periodo di riferimento, come da offerta presentata. Il Committente provvederà al pagamento solo dopo aver constatato la regolarità e la buona esecuzione del servizio reso e aver verificato la rispondenza di quanto realizzato con le previsioni contenute nei documenti contrattuali. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

9.3 Il FONDO effettuerà il pagamento in favore dell'Affidatario esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su uno o più conti correnti bancari

o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., domiciliate nel paese di residenza dell’Affidatario stesso, dedicati, anche non in via esclusiva.

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, l’Affidatario ha comunicato al FONDO gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sui predetti conti correnti dedicati, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del FONDO da ogni responsabilità conseguente.

9.4 L’Affidatario, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 co. 8 della Legge n. 136/2010.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15, costituisce motivo di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (**CIG**) **7835538A80**.

9.5 Ogni rata di pagamento rimarrà comunque subordinata al rispetto, da parte dell’Affidatario, di tutte le clausole e di tutti gli oneri indicati nel presente Contratto e nei relativi allegati, anche ove non espressamente indicato, nonché alla previa acquisizione del benessere al pagamento da parte del Responsabile dell’Esecuzione. In particolare, il pagamento è subordinato a tutte le verifiche di legge, nonché alla previa acquisizione del DURC dell’Affidatario.

Il mancato rispetto di tali clausole potrà, pertanto, comportare la sospensione parziale o totale dei pagamenti, nonché l’applicazione di detrazioni parziali o totali.

10. REVISIONE PREZZI

Sulla base dell'attenta valutazione di tutti i possibili costi dell'Appalto, le parti convengono che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1664 del codice civile, il corrispettivo pattuito non possa in alcun caso essere soggetto a revisione e variazione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità.

11. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

11.1 L'Appaltatore si impegna a eseguire l'Appalto a perfetta regola d'arte, nel rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione del Contratto, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, secondo le prescrizioni previste dal presente Contratto, dall'Offerta dell'Appaltatore.

11.2 L'Appaltatore opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche ed istruzioni che potranno essere comunicate in corso d'opera e con le norme di legge applicabili.

11.3 Con la stipulazione del Contratto, l'Appaltatore espressamente riconosce e dichiara, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo:

- (a) di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'Appalto;
- (b) di avere adeguata esperienza nell'esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a quelli oggetto di Appalto e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni;
- (c) di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

(d) di impegnarsi conseguentemente a manlevare immediatamente e incondizionatamente il Committente da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione al Servizio; tale impegno include l'obbligo dell'Appaltatore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da qualsiasi terzo ai danni del Committente in relazione al Servizio;

(e) di osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

12. TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

12.1 L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, retribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza dei propri lavoratori, intendendosi manlevato il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

12.2 In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti e applicabili alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.

12.3 Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a

invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto.

12.4 Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, il Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze a essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

12.5 Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Stazione Appaltante segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, il Committente tratterrà dal pagamento del corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

12.6 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

13. GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA

13.1 A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente Contratto, l'Appaltatore consegna contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la fideiussione rilasciata da [...] per l'importo di Euro [...], pari al 10% del corrispettivo massimo presunto (Allegato 5).

13.2 La cauzione definitiva sarà restituita all'Appaltatore entro 60 (sessanta giorni) dall'ultimo certificato di verifica di conformità redatto dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto a seguito della scadenza del Contratto stesso.

Il Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Affidatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il medesimo Committente ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta fermo tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

14.1 L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

14.2 L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

14.3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero per ciò derivare.

L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stessa a gare e appalti, previa comunicazione.

15. RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RECESSO

15.1 Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile nel caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, nel caso di non conformità delle Prestazioni eseguite dall’Affidatario rispetto a quanto indicato nell’Offerta, nel caso di sospensione od interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa del Committente; nel caso di mancato rispetto da parte dell’Affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale ed assicurativa e dei contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, allorquando la stessa abbia ricevuto dal Committente, a mezzo pec, l’intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del Committente.

15.2 Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’aggiudicatario nei limiti del valore di cui al presente Contratto, nei seguenti casi:

- applicazione delle penali previste per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- subappalto non espressamente autorizzato;

- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico dell’Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

15.3 Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente. Dalla data di efficacia del recesso l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

Qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, il Committente si obbliga a corrispondere all’Affidatario unicamente gli importi relativi alle prestazioni da questa già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

16. PENALI

16.1 L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione del servizio nel rispetto delle specifiche e della tempistica previste dal Capitolato d’oneri e stabilite in sede di offerta. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli in itinere ed ex post circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nei capitolati e nel contratto successivo, senza che l’Affidatario possa nulla eccepire e secondo procedure che verranno stabilite dal Responsabile dell’Esecuzione. L’Affidatario dovrà tenere conto delle valutazioni espresse dal Committente in fase di verifica per il proseguo della realizzazione del Servizio.

16.2 In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi derivanti dal contratto, imputabili esclusivamente all’Affidatario, il Committente si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni che riterrà qualitativamente o quantitativamente difformi a quanto richiesto. Inoltre, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche comunicate in sede di offerta, sarà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto del contratto,

salvo il risarcimento del maggior danno arrecato. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo posta certificata, all’Affidatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto il Committente deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al presente articolo. Le suddette penali saranno trattenute dal Committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell’inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà di risolvere il contratto stesso e il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

16.3 Qualora gli inadempimenti per ritardo siano tali da comportare l’applicazione di una penale complessiva di importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento prevista dal D.lgs. n. 50/2016. L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento dell’eventuale maggior danno, con particolare riguardo alle inadempienze idonee a causare gravi danni all’immagine del Committente, Resta ferma la facoltà del Committente, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali di ricorrere ad altra impresa, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri sostenuti.

17. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA

17.1 In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Affidatario:

a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;

b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed all'art. 3 della legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

17.2 L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

17.3 In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente di cui all'art. 9.3;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;

- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

18. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

18.1. Resta inteso che qualora l'Affidatario si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

18.2. L'Affidatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

18.3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione.

18.4. L'Affidatario qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

18.5 L'Affidatario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante dei danni che dovessero derivare alla per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

18.6.. L'Affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

19. SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

19.1 Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sul Committente.

19.2 L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza.

19.3 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

20. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

21. ALLEGATI

1. Bando e Disciplinare di gara;
2. Capitolato Tecnico;
3. Offerta tecnica ed economica;
4. DURC;
5. Cauzione definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui al presente Contratto.

L'Appaltatore